REGIONE		MOLISE	SINTESI SCHEDA
LEGGE		L.R. 12 gennaio 2000, n.5 "Nuove norme in materia di promozione culturale."	A cura di Mimma Gallina e Federico Minghetti
	A. Obiettivi e finalità	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.2 (Obiettivi) 1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle iniziative di promozione educativa e culturale nell'ambito del proprio territorio, la Regione: a) promuove e organizza attività culturali, direttamente o in collaborazione con altri soggetti; b) sostiene le attività culturali e le manifestazioni di interesse regionale promosse da enti pubblici, da associazioni, fondazioni, istituzioni e cooperative culturali, da enti nazionali con sede legale nella Regione; c) favorisce iniziative culturali di carattere locale promosse e realizzate dagli enti locali territoriali e dall'associazionismo culturale.	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.2 (Obiettivi) La legge ha scopo di promozione educativa e culturale -e quindi non esclusivamente dedicata allo spettacolo dal vivo- nel territorio della Regione. I tre ambiti di intervento previsti dalla legge sono: - la promozione e organizzazione diretta di attività da parte della Regione (anche in collaborazione con altri soggetti); - il sostegno di attività culturali e manifestazioni; - favorire iniziative culturali locali promosse e realizzati da enti locali e dall'associazionismo.
	B. Strumenti di programmazione	TITULO I (Disposizioni generali) Art. (Delibera di programmatione culturale triennale) 1. Per i i ragioungimento degli obiettivi di cui al l'art. 2, la Giunta regionale, serolto il Comitato tecnico-consultivo di cui al auccessivo art. 6, approva la programmazione teinemale, da aggiornamenta sinunalimente turo il 30 novembro dell'amno precedente a quello di riforimento. 2. Il Consiglio regionale approva la programmazione triennale e gli aggiornamenta annuali entro assanta giorni dall'atto deliberativo della Giunta regionale di cui al comma precedente. 3. Il Consiglio regionale approva la programmazione triennale e gli aggiornamento annuali entro assanta giorni dall'atto deliberativo della Giunta regionale di cui al comma precedente. 3. del cernina gli indirizo, gli obiettivi, le priorità e le modalità di intervento in campo culturale; 3. del cernina gli indirizo, gli obiettivi, le priorità e le modalità di intervento in campo culturale; 3. del stabilità ci princi per l'individuazione delle indizità del prominente interesse regionale; 4. L'asgiornamento annuale cella delibera di programmazione culturale è corredato da una relazione tecnico finanziaria sugli interventi attuati l'anno precedente, sia dalla Regione sia degli acti delegati, in cia sia compresso: 5.) il remolito delle attività organizzate; 5.) il consustivo analitto delle spese socienute di a singoli beneficiari; 6. I annuali degli estit conseguiti in termini di efficazio nell'attuazione globale del programma. Art.5 (Attribuzioni delle funzioni amministrative e deleghe) 1. I comitato analismo alministrative relative agli interventi di preminente interesse regionale di cui alla lettera b) dell'art. 4, come indicati dalla delibera triennale di promozione culturale e secondo i rispettu piragrammi locali. 1. Il Comitato tecnico-delentifico per le attività culturali promozione culturale e secondo i rispettu piragrammi locali. 1. Il Comitato tecnico-delentifico per le attività culturali regionale e si avvale del lavoro istruttorio predisposto dal	TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Delibera di programmazione culturale triennale) Art. 5 (Attribuzioni delle funzioni amministrative e deleghe) TITOLO II (Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali) Art. 8 (Funzioni) TITOLO III Art. 10 (Interventi diretti della Regione) TITOLO V (Manifestazioni di interesse locale: deleghe) Art. 12 (Promozione di manifestazioni culturali di interesse locale) Art. 13 (Programmi degli Enti delegati) Lo strumento attraverso il quale la Regione programma gli interventi è la delibera di programmazione culturale triennale. Questo documento approvato dalla Giunta regionale e successivamente dal Consiglio regionale: - determina indirizzi e obiettivi dell'intervento regionale; - stabilisce i criteri per l'individuazione delle "iniziative di preminente interesse regionale"; - stabilisce la quote di stanziamenti dedicati rispettivamente agli "interventi di preminente interesse regionale" e agli "interventi di preminente interesse locale". La delibera di programmazione culturale triennale viene aggiornata annualmente con una relazione sugli interventi attuati l'anno precedente comprendendo un consultivo analitico delle spese e un rendiconto e analisi degli esiti delle attività organizzate. La Giunta si avvale del lavoro istruttorio del Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali celle romula proposte per l'impostazione della delibera triennale, da parere previa approvazione della stessa ed elabora una proposta di programma annuale delle attività culturali regionali che include gli interventi diretti della Regione (Art. 10). La legge prevede anche una programmazione annuale degli "Enti delegati" (Comuni, Province e Associazionismo - rif Artt. 5 e 12). Gii Enti delegati di ropramma deve contenere: - il programma deve contenere: - il programma di massima delle attività, preventivo delle spese e indicazione di eventuale concorso economico di altri soggetti alla sua realizzazione; - una relazione contente obiettivi generali e priorità di interve

1. PRINCIPI	C. Strumenti di consultazione	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.4 (Delibera di programmazione culturale triennale) 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui al successivo art. 6, approva la programmazione triennale, da aggiornarsi annualmente entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. () TITOLO II (Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali) Art.6 (sittuzione del Comitato tecnico-scientifico) 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, istituisce presso l'assessorato alla "Cultura" un Comitato tecnico-scientifico per la promozione culturale di interesse regionale, con funzioni consultive. Art.7 (Composizione del Comitato tecnico-scientifico) 1. Il Comitato è preseduto dall'assessore alla "Cultura", o da un suo delegato, ed è composto dal presidente dell'IRESMO e da cinque membri, scelti tra esperti delle aree disciplianti di cui all'art. 3, accropate nel seguente modo: a) storico-umanistica; b) arti visive; () teatro, musica, danza e tradizioni popolari; d) interesse scientifico ed ambientale; e) comunicazione, cinema ed audiovisivi, editoria. 2. Non possono far parte del Comitato tecnico-scientifico i legali rappresentanti di organismi, enti, istituzioni e cooperative culturali fruenti di contributi derivanti dalla presente legge regionale. Art.8 (Funzioni) 1. Il Comitato è organo di consulenza tecnica della Giunta regionale e si avvale del lavoro istruttorio predisposto dalle strutture operative regionali. In particolare: a) formula proposte per l'impostazione della delibera triennale in merito algi indrizzi generali per lo sviluppo delle attività culturali; proposte di pragramma annuale delle attività culturali; generali per lo sviluppo delle attività culturali; proposte di propore incopricienti di commissiona annuale delle propose di propose di propose di cofficienti di commissionazione del comitato ti cui regionali indivi	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.4 (Delibera di programmazione culturale triennale) TITOLO II (Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali) Art.6 (Istituzione del Comitato tecnico-scientifico) Art.7 (Composizione del Comitato tecnico-scientifico) Art.8 (Funzioni) Art.9 (Decisioni, indennità, segreteria del Comitato tecnico-scientifico) L'intero TITOLO II è dedicato al Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali che svolge compiti di consulenza tecnica alla Giunta regionale "avvalendosi del lavoro istruttorio predisposto dalle strutture operative regionali". Il Comitato tecnico-scientifico formula proposte per l'impostazione della delibera triennale di programmazione regionale, elabora la proposta di programma annuale delle attività culturali regionale (individuando anche i parametri di valutazione per l'attribuzione dei benefici), esprime parere in merito al riconoscimento di interesse regionale di attività e manifestazioni ed esprime pareri sui programmi annuali presentati dalle province. Il Comitato è presieduto dall'assessore alla "Cultura" o suo delegato ed è composto dal presidente dell'IRESMO (Istituto regionale per gli studi storici del Molise) e da cinque esperti scelti dalle seguenti aree disciplinari: storico-umanistica, arti visive, teatro, musica, danza e tradizioni popolari, interesse scientifico ed ambientale e comunicazione, cinema ed audiovisivi, editoria.
	D. Ambiti	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.1 (Ambito di applicazione) 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 4 dello statuto, disciplina le attività di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, in armonia con i principi stabiliti dalla legge n. 142/1990 e con quelli della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. Art.3 (Attività culturali) 1. Le attività ed i servizi culturali, di cui la presente legge promuove e favorisce lo sviluppo, riguardano le aree disciplinari seguenti: a) storico-umanistica e delle tradizioni popolari; b) editoria; c) arti visive; d) comunicazione; e) teatro; f) musica; g) danza; h) cinema ed audiovisivi; i) area di interesse scientifico ed ambientale.	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.1 (Ambito di applicazione) Art.3 (Attività culturali) Le attività promosse dalla legge riguardano le aree disciplinari: storico-umanistica e delle tradizioni popolari, editoria, arti visive, comunicazione, teatro, musica, danza, cinema ed audiovisivi, area di interesse scientifico ed ambientale.

2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	Art.4 (Delibera di programmazione culturale triennale) () 3. La programmazione triennale: () b) stabilisce i criteri per l'individuazione delle iniziative di preminente interesse regionale; () Art.5 (Attribuzioni delle funzioni amministrative e deleghe) 1. Le funzioni amministrative relative agli interventi di preminente interesse regionale di cui alla lettera b) dell'art. 4, come indicati dalla delibera triennale di promozione culturale, sono esercitate dalla Giunta regionale. () TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) 1. Gli interventi diretti della Regione Molise ed inclusi nel Piano annuale in materia di "promozione culturale" possono comprendere: a) indagini conoscitive e iniziative di studio, ricerca, documentazione e divulgazione nell'ambito delle aree disciplinari di cui all'art. 3; b) pubblicazioni in forma diretta, tramite l'IRESMO, di libri o materiali illustrativi di particolare rilevanza aventi per oggetto la cultura molisana; c) iniziative di cooperazione e scambi culturali in collaborazione con le istituzioni statali, con le altre regioni o con altri enti pubblici o privati;	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.2 (Obiettivi) Art.4 (Delibera di programmazione culturale triennale) Art.5 (Attribuzioni delle funzioni amministrative e deleghe) TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) La legge prevede l'intervento diretto della Regione -o in collaborazione con altri soggetti- per la promozione e organizzazione di attività culturali. Il Piano annuale in materia di "promozione culturale" è il documento di programmazione degli interventi diretti da parte della Regione. Comportano : indagini conoscitive e iniziative di studio, documentazione e divulgazione in tutte le aree disciplinari; pubblicazioni di libri o materiali dedicati alla cultura molisana; cooperazione e scambi culturali con istituzioni statali o con altri enti pubblici o privati; iniziative che promuovano la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico molisano; acquisizione di archivi di interesse storico-culturale. Fra le attività elencate e emergono due di particolare interesse per il teatro: manifestazioni culturali ed artistiche di carattere internazionale anche all'estero e iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori culturali.
		TITOLO VII Art.15 (Registro regionale delle associazioni culturali) 1. E' istituito il registro regionale delle associazioni culturali. 2. Le associazioni culturali operanti nella Regione Molise, per essere iscritte nell'apposito registro, devono inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda sottoscritta dal proprio presidente o dal legale rappresentante, corredata da: a) l'atto costitutivo o lo statuto redatti nei termini di legge; b) l'elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative; c) una dettagliata relazione sull'attività che l'associazione svolge o intende svolgere, con l'indicazione del personale utilizzato, distinto fra dipendenti, volontari e consulenti, e con la dichiarazione di osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei dipendenti e dei consulenti artistici scritturati. 3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti previsti, dispone con proprio decreto l'iscrizione nel registro regionale ovvero il diniego motivato dell'iscrizione stessa. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato alle associazioni culturali richiedenti: è nubblirato ner estratto sul Bellettino Lifficiale ed è trasmesso alla Provincia ed al Comune interessati	TITOLO VII Art.15 (Registro regionale delle associazioni culturali) La legge istituisce il Registro regionale delle associazioni culturali operanti nella Regione Molise. Per essere iscritte nel registro, le Associazioni (che sono destinatarie e protagoniste di questa legge) devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta contenente anche una dettagliata relazione sull'attività e l'indicazione del personale utilizzato. L'iscrizione è condizione per accedere ai contributi e va rinnovata ogni tre anni.

2. MODALITA' DI INTERVENTO	D. Altre modalità di intervento	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.2 (Obiettivi) 1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle iniziative di promozione educativa e culturale nell'ambito del proprio territorio, la Regione: () b) sostiene le attività culturali e le manifestazioni di interesse regionale promosse da enti pubblici, da associazioni, fondazioni, istituzioni e cooperative culturali, da enti nazionali con sede legale nella Regione; c) favorisce iniziative culturali di carattere locale promosse e realizzate dagli enti locali territoriali e dall'associazionismo culturale. TITOLO IV (Attività di interesse generale) Art.11 (Presentazione delle proposte Requisiti) 1. Gli enti pubblici, le fondazioni, le istituzioni, le associazioni e le cooperative culturali aventi sede ed operanti nel territorio regionale presentano, le proposte di attività di interesse regionale all'assessorato alla "Cultura" entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui s'intende realizzarle, corredate dell'indicazione dell'eventuale concorso economico di altri enti pubblici e privati. 2. I soggetti proponenti devono essere in possesso deli seguenti requisiti: a) documentata continuità almeno triennale dell'attività o particolare valore innovativo dell'iniziativa promossa da organismi composti in prevalenza da giovani; b) mancanza di finalità di lucro evincibile dagli statuti dei soggetti promotori e dai rendiconti, anche se interni; c) gestione economica sana che preveda un equilibrato rapporto tra finanziamenti, costi complessivi di gestione e spese per la produzione e/o distribuzione della attività; d) iscrizione al registro regionale delle associazioni culturali, istituito presso il competente assessorato regionale. TITOLO VI Art.14 (Patrocinio per eventi culturali di eccezionale urgenza) 1. L'assessorato alla "Cultura", nel caso riceva da enti, istituti, associazioni, fondazioni, comitati ed organismi pubblici e privati senza fini di lucro proposte di peculiare rilevanza culturale ed ii in	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.2 (Obiettivi) TITOLO IV (Attività di interesse generale) Art.11 (Presentazione delle proposte Requisiti) TITOLO VI Art.14 (Patrocinio per eventi culturali di eccezionale urgenza) La regione sostiene attività culturali e manifestazioni di interesse regionale promosse da enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni e cooperative culturali e da enti nazionali con sede legale nella Regione e favorisce iniziative culturali di carattere locale promosse e realizzate da enti locali e dall'associazionismo culturale. Le proposte vanno presentate all'assessorato alla "Cultura" corredate di indicazione di eventuale concorso economico di altri enti pubblici e privati. Si prevede la possibilità da parte dell'assessorato di deliberare un contributo immediato per "proposte di peculiare rilevanza culturale e di interesse regionale () che abbiano carattere di urgenza e che non siano previdibili ()". Questo contributo non può superare il 5% della somma stanziata nell'ambito della legge.
	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	nessun riferimento	nessun riferimento
3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	B. Riferimenti ad altre Normative statali	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.1 (Ambito di applicazione) 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 4 dello statuto, disciplina le attività di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, in armonia con i principi stabiliti dalla legge n. 142/1990 e con quelli della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999.	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.1 (Ambito di applicazione) Vengono citate tra gli ambiti di applicazione della legge: - Art 49 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 che tratta "Attivita' di promozione educativa e culturale" - Legge n. 142/1990 tratta "Ordinamento degli enti Locali"
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	nessun riferimento	nessun riferimento
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.1 (Ambito di applicazione) 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 4 dello statuto, disciplina le attività di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, in armonia con i principi stabiliti dalla legge n. 142/1990 e con quelli della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. TITOLO II (Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali) Art.9 (Decisioni, indennità, segreteria del Comitato tecnico-scientifico) () 2. Ai componenti competono per ogni seduta le indennità previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 7/1983. ()	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.1 (Ambito di applicazione) TITOLO II (Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali) Art.9 (Decisioni, indennità, segreteria del Comitato tecnico-scientifico) Vengono citate: - LR 29 settembre 1999, n. 34 "Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112." - LR 1 marzo 1983, n. 7 "Gettoni di presenza, rimborso spese di viaggio ed indennità di trasferta alle Commissioni, Comitati e Consulte Regionali operanti nel territorio regionale."

	E. Funzione degli Enti locali	Art.3 (blineting promouvere e favorire lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle iniziative di promozione educativa e culturale nell'ambito del proprio territorio, la Regione: () c) favorisce iniziative culturali di carattere locale promosse e realizzate dagli enti locali territoriali e dall'associazionismo culturale. Art.5 (Attribuzioni delle funzioni amministrative e deleghe) 1. Le funzioni amministrative relative agli interventi di preminente interesse regionale di cui alla lettera b) dell'art. 4, come indicati dalla dellibera triennale di promozione culturale, sono esercitate dalla Giunta regionale. 2. Tutte le funzioni amministrative relative relative agli restanti iniziative sono delegate alle Province ed ai Comuni che vi provvedono nel rispetto della dellibera triennale di promozione culturale, sono esercitate dalla Giunta regionale. 3. Tutto le funzioni amministrative relative relative relative agli enstanti iniziative sono delegate alle Province ed ai Comuni che vi provvedono nel rispetto della dellibera triennale di promozione culturale e secondo i rispettivi programmi locali. TITOLO II (Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali) Art.3 (Funzioni) 1. Il Comitato è organo di consulenza tecnica della Giunta regionale e si avvale del lavoro istruttorio predisposto dalle strutture operative regionali. In particolare: () c) esprime parere obbligatorio, non vincolante, in merito al riconoscimento di interesse regionale delle attività e delle manifestazioni culturali proposte dall'assessorato distinguendole eventualmente da quelle di interesse locale, che vengono delegate alle Province; () e) esprime pareri sui programmi annuali presentati dalle Province. TITOLO V (Manifestazioni di interesse locale: deleghe) Art.12 (Promozione di manifestazioni culturali di interesse locale) 1. La Regione Molise, per valorizzare e divulgare in ambiti locali ie iniziative riguardanti le aree culturali indicate nell'articolo 3 della presente legge, sostiene le attività con promozione delle	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.2 (Obiettivi) Art.5 (Attribuzioni delle funzioni amministrative e deleghe) TITOLO II (Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali) Art.8 (Funzioni) TITOLO V (Manifestazioni di interesse locale: deleghe) Art.12 (Promozione di manifestazioni culturali di interesse locale) Art.13 (Programmi degli Enti delegati) La Regione favorisce iniziative promosse e realizzati da enti locali territoriali ai quali delega funzioni amministrative. Le iniziative proposte all'assessore regionale e riconosciute come di interesse locale vengono delegate alle Province, che presentano programmi annuali alla Regione. Il Comitato, distingue fra iniziative di interesse regionale e locale. Le manifestazioni culturali di interesse localehanno un ruolo rilevante nella legge. La loro funzione è 'divulgare in ambiti locali le iniziative riguardanti le aree culturali indicate nell'articolo 3" e sono svolte, in forma singola o associata, dagli enti locali e dall'associazionismo culturale. Gli "enti delegati", ovvero gli stessi enti locali cui è "delegata" la responsabilità amministrativa in un processo di concertazione che coinvolge associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali, definiscono il programma triennale e lo trasmettono, per conoscenza, alla Giunta. Il programma è la sintesi e la summa delle attività locali e deve contenere fra l'altro: il programma di massima corredato da preventivo, indicazione degli obiettivi generali e le priorità.)
4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	A. Definizione, funzione e requisiti delle principali	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) 1. Gli interventi diretti della Regione Molise ed inclusi nel Piano annuale in materia di "promozione culturale" possono comprendere: () b) pubblicazioni in forma diretta, tramite l'IRESMO, di libri o materiali illustrativi di particolare rilevanza aventi per oggetto la cultura; ()	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) L'unico ente nominato e individuato come organizzazione di riferimento nelle politiche promozionali della Regione è l'IRESMO, l' Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise. Non si individua e nomina nessun topologia o organizzazione dello spettacolo
	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	TITOLO IV (Attività di interesse regionale) Art.11 (Presentazione delle proposte Requisiti) 1. Gli enti pubblici, le fondazioni, le istituzioni, le associazioni e le cooperative culturali aventi sede ed operanti nel territorio regionale presentano, le proposte di attività di interesse regionale all'assessorato alla "Cultura" entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui s'intende realizzarle, corredate dell'indicazione dell'eventuale concorso economico di altri enti pubblici e privati. 2. I soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) documentata continuità almeno triennale dell'attività o particolare valore innovativo dell'iniziativa promossa da organismi composti in prevalenza da giovani; b) mancanza di finalità di lucro evincibile dagli statuti dei soggetti promotori e dai rendiconti, anche se interni; c) gestione economica sana che preveda un equilibrato rapporto tra finanziamenti, costi complessivi di gestione e spese per la produzione e/o distribuzione della attività; d) iscrizione al registro regionale delle associazioni culturali, istituito presso il competente assessorato regionale.	TITOLO IV (Attività di interesse regionale) Art.11 (Presentazione delle proposte Requisiti) Tipologie che includono molti soggetti organizzatori di spettacolo ma escludono forme imprenditoriale: fra i requisiti si indica infatti la mancanza di finalità di lucro. Gli altri requisiti previsti sono: documentata continuità almeno triennale, valore innovativo dell'iniziativa, prevalenza da giovani, gestione economica sana che preveda un equilibrato rapporto tra finanziamenti, costi complessivi di gestione e spese per la produzione, iscrizione al registro regionale delle associazioni culturali.
	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	TTITOLO IV (Attività di interesse generale) Art.11 (Presentazione delle proposte Requisiti) () 2. I soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) documentata continuità almeno triennale dell'attività o particolare valore innovativo dell'iniziativa promossa da organismi composti in prevalenza da giovani; ()	TTITOLO IV (Attività di interesse generale) Art.11 (Presentazione delle proposte Requisiti) I soggetti che richiedono finanziamenti devono avere "documentata continutà almeno triennale dell'attività" o avere "particolare valore innovativo dell'iniziative promossa da organismi composti in prevalenza da giovani".
	D. Disposizioni specifiche area ragazzi e giovani	nessun riferimento	nessun riferimento
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	nessun riferimento

5. FESTIVAL		nessun riferimento	nessun riferimento
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS		nessun riferimento	nessun riferimento
	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	nessun riferimento	nessun riferimento
	A. Riferimento area sociale	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Formazione professionale	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) 1. Gli interventi diretti della Regione Molise ed inclusi nel Piano annuale in materia di "promozione culturale" possono comprendere: () f) iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori culturali; acquisizione di archivi privati di interesse storico-culturale. ()	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) Tra gli interventi diretti della Regione possono esserci iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori culturali.
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) 1. Gli interventi diretti della Regione Molise ed inclusi nel Piano annuale in materia di "promozione culturale" possono comprendere: () e) iniziative culturali che promuovano la conoscenza e la divulgazione del patrimonio culturale ed artistico molisano; f) iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori culturali; acquisizione di archivi privati di interesse storico-culturale. ()	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) Tra gli interventi diretti della Regione possono esserci iniziative culturali che promuovono la divulgazione del patrimonio artico/culturale molicano e l'acquisizione di archivi privati di interesse storico-culturale.
	D. Lavoro	2. Le associazioni culturali operanti nella Regione Molise, per essere iscritte nell'apposito registro, devono inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda sottoscritta dal proprio presidente o dal legale rappresentante, corredata da: () c) una dettagliata relazione sull'attività che l'associazione svolge o intende svolgere, con l'indicazione del personale utilizzato, distinto fra dipendenti, volontari e consulenti, e	TITOLO VII Art.15 (Registro regionale delle associazioni culturali) Per iscriversi al "Registro regionale delle associazioni culturali" è richiesta una relazione delle attività svolte con indicazione del personale utilizzato e distinzione tra dipendenti, volontari e consulenti e la dichiarazione di osservanza delle normative in materia fiscale e previdenziale.
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	nessun riferimento	nessun riferimento
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) 1. Gli interventi diretti della Regione Molise ed inclusi nel Piano annuale in materia di "promozione culturale" possono comprendere: () d) manifestazioni culturali ed artistiche di carattere internazionale, nel proprio territorio ed all'estero; ()	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) Tra gli interventi diretti della Regione possono esserci manifestazioni culturali ed artistiche di carattere internazionale.
	G. Forme di credito	nessun riferimento	nessun riferimento
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) () 2. Il settore competente dell'assessorato alla "Cultura" provvede: a) alla tenuta, aggiornamento e pubblicazione del calendario delle manifestazioni culturali regionali; b) alla raccolta ed alla conservazione della memoria delle attività culturali regionali, mediante l'acquisizione dei materiali e la loro elaborazione e riproduzione ai fini di idonea conoscenza e diffusione.	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) L'assessorato alla Cultura provvede alla pubblicazione di un calendario delle manifestazioni culturali regionali e alla raccolta e conservazione della memora delle stesse.
	I. Tradizione e lingue locali	nessun riferimento	nessun riferimento
		nessun riferimento	nessun riferimento
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento

### TITOLO Dispositioni generally Ant.4 (Delibera di programmazione culturale triennate)	9. ASPETTI TECNICI	nessun riferimento	nessun riferimento
	10. RISORSE	Art.4 (Delibera di programmazione culturale triennale) () 4. L'aggiornamento annuale della delibera di programmazione culturale è corredato da una relazione tecnico-finanziaria sugli interventi attuati l'anno precedente, sia dalla Regione sia dagli enti delegati, in cui sia compreso: a) il rendiconto delle attività organizzate; b) il consuntivo analitico delle spese sostenute dai singoli beneficiari; c) l'analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia nell'attuazione globale del programma. TITOLO VIII (Norme transitorie e finali) Art.16 (Obblighi dei beneficiari) 1. La concessione dei contributi regionali comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati alla proposta. Art. 17 (Regolarità contabile e vigilanza) 1. La Regione Molise può disporre forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture in ordine alle attività ammesse al finanziamento ai sensi della presente legge. In particolare essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare. 2. La segnalazione di eventuali irregolarità sarà fornita al Comitato tecnico-scientifico in sede di valutazione dei programmi presentati per le annualità successive, al fine di valutare l'esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili. 3. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo l'assessorato alla "Cultura" provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso. Art.20 (Norma finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al capitolo 15900 nel bilancio di previsione dell'anno 1999. 2. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 8 della presente legge, si provvede con lo stesso stanziamento iscritto al capitolo 15900 del bilancio	Art.4 (Delibera di programmazione culturale triennale) TITOLO VIII (Norme transitorie e finali) Art. 17 (Regolarità contabile e vigilanza) Art.20 (Norma finanziaria) Annualmente è prevista una relazione tecnico-finanziaria suglie interventi attuati l'anno precedente. La Regione può disporre forme di vigilanza e ispezione sulle attività ammesse al finanziamento vedificando il corretto utilizzo dei contributi erogati ed eventualmente disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare. E' prevista anche la revoca o recupero parziale del contributo concesso in caso di